

FEDERAZIONE CAMPEGGIATORI LIGURIA -F.C.L.

(Già UNIONE REGIONALE CAMPEGGIO LIGURIA)

STATUTO

TITOLO I DELLA FEDERAZIONE

Art.1

DENOMINAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA

La Federazione Campeggiatori Liguria, di seguito nominata F.C.L., quale sostenitrice del turismo all'aria aperta, rappresenta la Confederazione Italiana Campeggiatori C.I.C, attuandone gli indirizzi programmatici relativi alla Regione Liguria, in osservanza dell'Art. 10 dello Statuto Confederale, a tutela degli interessi di quanti praticano il Turismo all'aria aperta, sia stanziale che itinerante.

- 1) Non ha fine di lucro, ha durata indeterminata e non può avere vincoli con partiti e movimenti politici e religiosi.
- 2) La sede legale è in Liguria con sede di prima applicazione nella città di Genova.
La sede amministrativa può coincidere con quella legale.
Il Consiglio di Amministrazione potrà, con semplice norma regolamentare integrativa, stabilire altre sedi secondarie nelle quali esercitare la propria attività.
- 3) La F.C.L. ha patrimonio proprio e ha autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa.

Art. 2

SCOPI

In osservanza dell'Art. 2 dello Statuto Confederale persegue i seguenti scopi:

- (a) promuove, coordina e tutela l'attività di campeggio, del turismo itinerante, l'associazionismo ricreativo e culturale fra i campeggiatori, del volontariato, delle attività di tempo libero e sportive, della promozione turistica della propria regione avvalendosi anche delle associazioni confederate;
- (b) rappresenta e tutela tutti coloro che praticano il turismo all'aria aperta, in tutte le sue forme e modi, con particolare attenzione al rispetto dell'ambiente;
- (c) promuove, incentiva e coordina la partecipazione delle associazioni federate alla Protezione Civile Regionale, Provinciale e Comunale;
- (d) Ricerca e promuove la collaborazione degli Enti pubblici Regionali, Provinciali e Comunali per lo sviluppo del Turismo all'Aria Aperta sia stanziale che itinerante.

- (e) Ricerca e promuove la collaborazione con operatori pubblici e privati anche con accordi commerciali a favore delle associazioni federate e dei loro soci.
- (f) Ricerca e promuove la collaborazione degli organi di stampa regionale e locale a favore delle attività delle associazioni federate e degli scopi fissati dal presente Statuto.
- (g) Promuove studi, ricerche ed iniziative per impostare e sviluppare programmi d'utilizzazione Turistica del territorio, nel pieno rispetto della stessa.
- (h) Studia e propone l'emanazione di leggi e regolamenti regionali in materia di turismo all'aria aperta, fornendo la collaborazione per la loro formazione.
- (i) Opera per ottenere dalle Regioni, Province, Comuni, Enti e privati, terreni idonei in proprietà, in uso, in concessione, in comodato, in locazione, per la realizzazione di parchi di campeggio, aree di sosta attrezzate destinate al parcheggio temporaneo urbano dei veicoli ricreazionali dei turisti itineranti, di aree extra urbane destinate al ricovero, alla custodia e all'assistenza tecnica delle predette attrezzature nonché alla gestione delle predette realizzazioni.
- (j) Svolge attività di stampa e di informazione in ogni materia con la predisposizione di pubblicazioni, guide, opuscoli, brochure a favore della Promozione turistica della Regione, Province e realtà locali di particolare interesse.
- (k) Promuove e tutela gli interessi morali, sociali ed economici di tutti gli Associati nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico sia privato, in armonia con le finalità statutarie e gli indirizzi Confederali.
- (l) Promuove, coordina le attività delle associazioni federate e collabora con queste per l'attuazione delle Attività di interesse Regionale, Nazionale od Internazionale.
- (m) Provvede all'eventuale sponsorizzazione e gestione di corsi di preparazione e di formazione professionale per esperti e per istruttori in materia di turismo all'aria aperta.
- (n) Cura, promuove ed organizza l'istruzione al turismo all'aria aperta nelle scuole di ogni grado in collaborazione con gli organi scolastici preposti.
- (o) Stimola l'attenzione verso le tradizioni e la cultura dei luoghi visitati, favorisce la divulgazione e la conoscenza del patrimonio naturale, artistico, culturale e storico sia della Regione sia delle singole realtà locali;
- (p) Promuove ed organizza corsi per il corretto utilizzo in viaggio dei veicoli ricreazionali con particolare attenzione al massimo rispetto degli ambienti visitati.

TITOLO II

DEI SOCI

Art. 3

MEMBRI – ADERENTI

Della Federazione Campeggiatori Liguria fanno parte, quale associati:
 le Associazioni aventi la sede Legale nella Regione Liguria che condividano le finalità dello Statuto Federale e Confederale ai quali dovranno aderire.

Art.4

RAPPORTI TRA ASSOCIATI E FEDERAZIONE

Le cariche negli Organi sociali della F.C.L., e delle Associazioni sono a titolo gratuito e coloro che le occupano ne devono tutelare l'interesse senza perseguire interessi in conflitto con gli scopi Statutari della Federazione e della Confederazione.

Le associazioni aderenti alla Federazione accettano il presente Statuto ed il Regolamento Generale, in ogni sua parte.

Art.5

RAPPORTI CON LA CONFEDERAZIONE

Tutti gli iscritti ed i membri della F.C.L. accettano lo Statuto ed il Regolamento della Confederazione Italiana Campeggiatori, in ogni sua parte e s'impegnano ad osservarli e a propagandarli.

Le decisioni e le deliberazioni adottate dagli Organi competenti con le modalità previste dallo Statuto Confederale sono definitive.

I ricorsi, in ogni caso, devono essere effettuati secondo i modi ed i termini stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Generale della Confederazione al Collegio dei Probiviri competente per livello.

TITOLO III

GARANZIE STATUTARIE

Art. 6

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutti gli iscritti alla F.C.L. riconoscono espressamente, per la soluzione dei contrasti e vertenze, l'autorità prevista dalla C.I.C., salvo quanto per legge di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria.

Art. 7

ATTIVITA' DEGLI ORGANI

L'attività dei vari Organi della Federazione si svolge secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento Generale, predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea.

TITOLO IV

ASSOCIAZIONI

ART.8

LE ASSOCIAZIONI

Fanno parte della F.C.L. i sodalizi, costituiti secondo i criteri di cui all'art.8 dello Statuto Confederale e con le modalità di cui al Regolamento Generale della Confederazione.

La Federazione non risponde degli atti e delle deliberazioni assunte dalle singole associazioni, che non possono essere in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Generale.

Art. 9**CESSAZIONE DI APPARTENENZA**

Le Associazioni, cessano di appartenere alla Federazione come da art. 9 dello Statuto Confederale e con le modalità fissate dal Regolamento Generale della Confederazione.

TITOLO V**ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE****Art.10****SOCI**

- 1) I Soci della Federazione sono anche Soci Confederali e godono dei diritti e doveri di cui all'art.11 dello Statuto Confederale.
- 2) La Federazione può deliberare una quota sociale regionale, previa autorizzazione dell'Assemblea Federale.
- 3) Tutte le quote sociali non sono trasmissibili, salvo che per causa di morte, e non sono rivalutabili.

TITOLO VI**ORGANI ISTITUZIONALI****Art. 11****ORGANI**

Sono Organi istituzionali della Federazione, come dall'Art.12/2 dello Statuto C.I.C.:

- a) L'Assemblea federale
- b) Il Consiglio d'Amministrazione
- c) Il Presidente Federale
- d) Il Collegio dei Revisori della Federazione
- a) Il Collegio dei Probiviri della Federazione

Art. 12**RAPPRESENTANZA**

La Federazione, le Associazioni, sono rappresentati sul piano internazionale dalla Confederazione Italiana Campeggiatori.

Art.13**DURATA DELLE CARICHE**

I componenti degli Organi collegiali, devono essere eletti a scrutinio segreto.

Le cariche elettive a livello regionale hanno la durata di tre anni.

Art.14

INCOMPATIBILITA'

- a) Non possono essere eletti negli Organi di cui all'art.11 coloro che si trovano in una situazione di cui all'art. 2382 Codice Civile e successive modifiche ed integrazioni, o coloro che hanno ascendenti o discendenti in servizio stabile presso C.I.C. o coloro che – come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento – hanno parte, direttamente o indirettamente, in servizi, somministrazioni o appalti nell'interesse della Federazione e della C.I.C. ovvero in società ed imprese volte al profitto, sovvenzionate sotto qualunque forma dalla Federazione e dalla C.I.C.
- b) Non possono essere eletti nell'Assemblea i dipendenti e coloro che esercitano attività che potrebbe essere in concorrenza o in conflitto con gli obiettivi, i principi ispiratori e/o interessi economici della Confederazione e della Federazione.
- c) Non possono essere eletti negli organi Federali più di un componente dello stesso nucleo familiare.

Art. 15

ASSEMBLEA FEDERALE

POTERE E COMPOSIZIONE

L'Assemblea ha tutti i poteri per:

- a) deliberare le strategie per il conseguimento degli obiettivi programmati dalla Federazione;
- b) controllarne l'effettivo conseguimento;
- c) Tutti i componenti svolgono il proprio mandato per tre anni, salvo i casi di cui al seguente punto 7;

E' composta da:

- 1) Presidente della Federazione.
- 2) Presidenti delle Associazioni federate.
- 3) Delegati eletti dalle Assemblee delle Associazioni, in numero rapportato ai soci dell'Associazione, secondo le norme del Regolamento Confederale.
- 4) Rappresentante del Gruppo Regionale "G" (Giovani).
- 5) Rappresentanti di Organizzazioni od Enti di interesse Regionale riconosciute dalla C.I.C.
- 6) Ciascuno dei membri dell'Assemblea Federale ha diritto ad un voto e non può essere sostituito nell'arco del proprio mandato, se non per i casi di cui al punto 7 del presente articolo.
- 7) Nell'ipotesi in cui un membro di cui al punto 2 e 3 dia le dimissioni, o non partecipi per due assemblee consecutive senza giustificazione, sarà dichiarato decaduto d'ufficio e si provvederà a surrogarlo.

Art. 16

ASSEMBLEA FEDERALE

COMPETENZE

l'Assemblea si riunisce per:

- a) esaminare l'attività svolta ed il raggiungimento degli obiettivi programmati indicati dall'Assemblea Federale e quelli indicati dalla C.I.C.;

- b) determinare, approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Federazione, come richiesto dall'ART.5 del Regolamento Confederale;
- c) approvare, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, l'eventuale ammontare della quota annuale Regionale a carico dei soci;
- d) approvare le modifiche allo statuto ed al regolamento Federale;
- e) eleggere a scrutinio segreto, fra i suoi componenti e con le modalità dello Statuto e Regolamento Confederale, il Presidente Federale, il Consiglio d'Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.
- f) Verificare ed approvare domande e statuti delle associazioni che richiedono di aderire alla F.C.L.
- g) Approvare la pianificazione e coordinamento delle attività, programmate dalle associazioni, di interesse regionale, nazionale o internazionale.

Art.17

ASSEMBLEA FEDERALE

SVOLGIMENTO

- a) Presiede l'Assemblea un componente socio eletto dalla stessa.
- b) L'ordine del giorno degli argomenti da discutere è formulato dal Presidente Federale, sentiti i Consiglieri.
- c) La convocazione deve essere inviata dal Presidente Federale agli aventi diritto, almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione.
- d) L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora, il giorno e mese, nonché il luogo della riunione, per la prima e per la seconda convocazione; quest'ultima deve avvenire almeno un'ora dopo la prima e nello stesso luogo.
- e) L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto.
- f) Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
- g) L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria con le stesse modalità di convocazione e delibera, alla presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ dei suoi componenti, e delibera a maggioranza dei presenti.
- h) Il Presidente Federale può invitare all'Assemblea personalità, esperti, nonché giornalisti cui non è concesso il diritto di voto.

Art. 18

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

COMPOSIZIONE

- 1) I componenti del Consiglio d'Amministrazione durano in carica tre anni, salvo i casi di cui al successivo comma 7.
- 2) Esso è composto:
 - a) Dal Presidente Federale.
 - b) Dai Consiglieri.
- 3) Il Consiglio è composto, in via transitoria, da sei membri, oltre il Presidente; in via definitiva, il numero dei consiglieri, sarà determinato dal Regolamento Federale.

- 4) Tutti i componenti hanno diritto al voto.
- 5) Il Consiglio d'Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da un vicepresidente.
- 6) I componenti del Consiglio devono essere iscritti alla Confederazione da almeno due anni. Sulle nomine delibera l'Assemblea Federale tra i candidati indicati dal Presidente Federale già all'atto della presentazione della sua candidatura, come indicato dall'Art 10 del Regolamento Confederale.
- 7) Nell'ipotesi in cui un Consigliere dia le dimissioni o non partecipi a tre riunioni consecutive senza giustificazione, sarà dichiarato decaduto d'ufficio e si provvederà a surrogarlo con il primo dei supplenti e/o il primo dei non eletti.
- 8) La qualifica di componente non può essere delegata durante l'esercizio del mandato.
- 9) La qualifica di Consigliere d'Amministrazione della Federazione è incompatibile con quella di componente di un qualsiasi altro organo Confederale e/o Federale.
- 10) La candidatura a Presidente Federale, con relativa lista dei candidati consiglieri, deve essere comunicata al Segretario Federale ed a quello Confederale, a mezzo di Raccomandata A.R., almeno 90 giorni prima della naturale scadenza (31 dicembre).

Art.19

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

COMPETENZE

1. Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo esecutivo delle deliberazioni dell'Assemblea e decide su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea. In particolare:
 - a) Svolge le azioni di coordinamento e di controllo che si rendono necessarie adottando i provvedimenti opportuni a garantirne l'efficacia e l'efficienza.
 - b) Predispose un eventuale Regolamento Generale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) Predispose le modifiche dello Statuto da sottoporre all'Assemblea Federale.
 - d) Predispose i programmi, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea, con le relazioni del Presidente Federale.
 - e) Autorizza il Presidente Federale a promuovere azioni giudiziarie di qualsiasi natura ed a resistere alle stesse, nonché a stipulare contratti nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ed a concludere transazioni ed a porre in essere tutti gli altri atti di funzionamento nei limiti fissati dall'Assemblea.
 - f) Adotta i provvedimenti necessari per il regolare funzionamento delle Associazioni.
 - g) Esprime il parere sulle domande di ammissione o di dimissioni di Associazioni, da inoltrare alla C.I.C. per la definitiva decisione.
 - h) Organizza le strutture della Federazione.
 - i) Convoca le Conferenze delle Associazioni Federate.
 - j) Elegge nel suo seno, a scrutinio segreto, il Vice Presidente Vicario.

ART. 20

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

SVOLGIMENTO

1. Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente Federale almeno una volta l'anno, o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno il 50% + 1 dei suoi componenti.
2. Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei membri; ogni membro del Consiglio d'Amministrazione ha diritto ad un voto.
3. In caso di parità prevale il voto di chi Presiede.
4. Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione sono adottate a maggioranza dei partecipanti e sono immediatamente esecutive, anche se impugnate dinanzi al Collegio dei Probiviri nelle materie di competenza.

Art. 21

PRESIDENTE FEDERALE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea federale tra i candidati che risultano essere soci adulti da almeno 4 anni, con le modalità e nei termini di cui all'Art. 22 dello Statuto ed Art. 11 del Regolamento Confederale
2. Ha la rappresentanza legale della Federazione e dura in carica tre anni.
3. La carica di Presidente Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica nella Confederazione e nella Federazione.
4. In caso di assenza o impedimento le funzioni di Presidente Federale sono esercitate dal vicepresidente Federale Vicario.
5. In caso di dimissioni rassegnate dal Presidente Federale, il Consiglio di Amministrazione resta in carica solo per l'ordinaria amministrazione, nel rispetto dell'art. 22 del presente Statuto ed è presieduto dal vice presidente Vicario

ART.22

VICE PRESIDENTE VICARIO

Il Vice Presidente Vicario assume piene funzioni di Presidente in tutti i casi in cui quest'ultimo è assente o impedito o dimissionario. Nel caso di dimissioni del Presidente, il vice-presidente Vicario procede alla convocazione dell'Assemblea entro 60 gg. dalla vacanza della carica al fine di promuovere la nuova elezione.

ART. 23

COMMISSIONI E COMITATI

1. Per un più efficace conseguimento degli scopi della Federazione possono essere istituite Commissioni e Comitanti, la cui nomina avverrà dopo la deliberazione del Consiglio Federale con ordinanza presidenziale
2. Le Commissioni ed i Comitanti hanno funzioni consultive e di collaborazione al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea Federale, oltre che al Presidente Federale, per l'esame e lo studio delle questioni demandate alla rispettiva competenza.
3. Le modalità di costituzione e di funzionamento sono stabilite dal Regolamento Federale

Art. 24**COLLEGIO DEI REVISORI**

1. Il controllo e la verifica della contabilità generale è affidato ad un Collegio composto di tre Revisori effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea. I componenti possono essere rieletti per un successivo mandato. Il loro incarico termina alla scadenza del mandato dell'Assemblea Federale.
2. I Revisori supplenti entrano in carica per vacanza di uno dei Revisori effettivi di elezione.
3. Il Presidente del Collegio dei Revisori è eletto dai Revisori effettivi in occasione della prima riunione collegiale.
4. L'elezione dei componenti il Collegio è disciplinata dal Regolamento Federale.
5. I Revisori esercitano il loro incarico secondo le norme di legge.
6. Non sono ammesse deleghe
7. L'incompatibilità prevista agli artt. 14, e 18, comma 9 dello Statuto vale anche per i membri effettivi del Collegio dei Revisori.

Art. 25**COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea Federale.
2. Ad esso spetta dirimere e decidere, quale amichevole compositore, le controversie fra Federazione e Associazioni.
 - a) In sede di appello, sui ricorsi contro le decisioni del Collegio dei Probiviri delle Associazioni.
 - b) Sui ricorsi contro i membri degli Organi sociali di cui al titolo VI;
3. L'Assemblea Federale elegge anche due membri supplenti che entrano in carica per vacanza dei membri effettivi.
4. Il Collegio dei Probiviri decide con provvedimento motivato e dopo aver valutato le ragioni espresse dai singoli interessati ai quali può assegnare un termine non prorogabile entro il quale ottenere chiarimenti, informazioni e prove. Lo stesso può sanzionare, secondo la gravità dei fatti accertati, con richiamo scritto riservato o palese, sospensione, cancellazione o radiazione dalla Federazione
5. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono appellabili davanti al Collegio dei Probiviri Confederali
6. La carica di un membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di membro degli Organi sociali della Confederazione nazionale, Federazione regionale, e associazioni.
7. I membri del Collegio dei Probiviri possono essere invitati ad assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione ove ritenuto opportuno dal Consiglio d'Amministrazione per una cognizione diretta delle situazioni;
8. Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno il Presidente, in occasione della prima riunione.
9. Non sono ammesse deleghe.
10. L'incompatibilità prevista agli artt. 14 e 18, comma 9 dello Statuto vale anche per i membri effettivi del Collegio.

TITOLO VIII

RESPONSABILE DI STRUTTURA

Art. 26.

SEGRETARIO FEDERALE

1. Il Segretario Federale, nominato dal Presidente Federale, segue l'attività dei vari organi sociali, delle commissioni e dei comitati; prepara, con il Presidente Federale, i lavori dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione; assicura l'attuazione delle deliberazioni; cura gli affari generali ed amministrativi.
2. Il Segretario Federale è segretario dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione

TITOLO IX

LE RISORSE

Art. 27

RISORSE DELLA FEDERAZIONE

1. Tutte le componenti della F.C.L. hanno il dovere di contribuire al funzionamento della stessa, corrispondendo le quote federali, secondo le norme di cui al Regolamento.

Art. 28

PATRIMONIO FEDERALE

1. Il patrimonio della Federazione è costituito da beni mobili ed immobili di cui è proprietaria per acquisti, lasciti o donazioni

ART. 29

PROVENTI

1. Le rendite patrimoniali, le quote sociali annuali, i contributi pubblici e privati nonché i proventi comunque derivanti alla Federazione dall'esercizio delle sue varie attività, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini in base ai bilanci preventivi approvati
2. E' fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO X

NORME FINALI

Art.30

BILANCI

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono presentati dal Consiglio d'Amministrazione e sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il termine di approvazione rispettivamente del 30 dicembre e del 30 giugno di ogni anno, come per legge, con la relazione del Presidente Federale.
2. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio di ciascun anno e si chiude il 31 dicembre.
3. Il conto consuntivo è presentato entro il termine di cui al comma 1) e prima della riunione di assemblea Federale, al Collegio dei Revisori per il controllo e per la sua relazione all'Assemblea.
4. Il bilancio di previsione e consuntivo devono essere inviati alla Confederazione entro 60 giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea, come richiesto dall'Art. 5 comma 6 regolamento Confederale.
5. Copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo devono essere inviati alle Associazioni almeno trenta giorni prima della riunione indetta per l'approvazione.

Art. 31

MODIFICHE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Statuto può essere modificato su proposta dell'Assemblea Federale o su richiesta delle Associazioni rappresentanti almeno il 50% + 1 dei Soci., inviata al Presidente Federale; in tale caso il Presidente Federale iscrive la richiesta all'ordine del giorno della prima Assemblea utile.
2. L'Assemblea, convocata in seduta straordinaria, si riunisce e delibera, alla presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ dei suoi componenti, a maggioranza dei presenti.
3. Il Regolamento Generale può essere modificato dall'Assemblea Federale con le modalità di cui sopra, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, o su richiesta di almeno il 50% delle Associazioni, inviata al Presidente Federale

Art. 32

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. Per deliberare lo scioglimento della Federazione occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ dei componenti l'Assemblea Federale, e la deliberazione dell'Assemblea Confederale.
2. La Confederazione, disporrà per la devoluzione del patrimonio e la nomina di un Commissario liquidatore.
3. In caso di scioglimento della Federazione per qualunque causa il suo patrimonio dovrà essere devoluto secondo la decisione della Confederazione salvo diversa distribuzione imposta dalla legge.

Art. 33**INTERPRETAZIONE INTEGRATIVA DELLO STATUTO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dal Regolamento valgono nell'ordine lo Statuto e il Regolamento Generale della Confederazione, le norme del Codice Civile.

Art. 34**ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA**

1. Il presente Statuto sostituisce quello approvato il 30 agosto 2003 ed entra in vigore con effetto immediato.

Genova, 9 marzo 2019